

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

V^a SEZIONE

Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 078/CFA

(2014/2015)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 057/CFA– RIUNIONE DEL 21 MAGGIO 2015**

COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO SIGG. ZAPPALÀ SALVATORE e DORIA MARIA ROSA AVVERSO LA DECLARATORIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE IN ORDINE AL RICORSO AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 107 N.O.I.F. DEL CALC. ZAPPALÀ SIMONE FRANCESCO DALLA SOCIETÀ CATANIA CALCIO S.P.A. (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 5/TFN – Sez. Tess. del 26.03.2015)

Con reclamo in data 29.04.2015, i Sigg.ri Zappalà Avv. Salvatore e Doria Avv. Maria Rosa, nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Simone Francesco Zappalà, hanno proposto opposizione dinanzi al Tribunale Federale Nazionale avverso l'inclusione nelle liste di svincolo, ex art. 107 N.O.I.F., di loro figlio da parte della società Catania Calcio S.p.A. adducendo motivazioni riguardanti comportamenti illegittimi da parte della predetta società per il tramite dei propri dirigenti e tecnici ed evidenziando, in particolare, come l'inserimento di loro figlio Simone Francesco nella lista di svincolo fosse immotivato, ingiustificato e comunque mai comunicato agli interessati.

Conseguentemente i reclamanti hanno chiesto al Tribunale Federale Nazionale l'annullamento del provvedimento di svincolo e quindi il ripristino del vincolo contrattuale preesistente con la società Catania Calcio S.p.A. e la trasmissione degli atti alla Procura Federale per la valutazione dei comportamenti messi in atto dai soggetti responsabili delle violazioni, evidenziati nel ricorso introduttivo.

Con lo stesso ricorso i Sigg.ri Zappalà e Doria hanno dato atto che il figlio minore Simone Francesco, successivamente al provvedimento di svincolo, era stato tesserato, su consiglio del medico, per altra società sportiva.

All'esito del relativo procedimento, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, ha respinto il reclamo proposto dai Sigg.ri Zappalà Avv. Salvatore e Doria Avv. Maria Rosa dichiarando cessata la materia del contendere (Com. Uff. n. 5/TFN – Sez. Tess. – Riunione del 25.03.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti ha rilevato che nel caso sottoposto al suo giudizio, era cessata la materia del contendere a seguito del nuovo tesseramento intervenuto in data 30.12.2014, in favore della società U.S.D. La Meridiana e quindi successivamente all'inclusione del giovane calciatore Simone Francesco Zappalà nella lista di svincolo, ex art. 107 N.O.I.F., come risulta dal foglio di censimento della F.I.G.C..

Nel caso in esame, a parere del Tribunale, il calciatore si era avvalso dello svincolo operato dalla società Catania Calcio S.p.A. per richiedere il nuovo tesseramento con ciò prestando acquiescenza all'atto di rinuncia, ex art. 107 N.O.I.F., posto in essere dalla predetta società di appartenenza.

Tale comportamento per il Giudice di prime cure determina l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e rende superfluo ogni ulteriore valutazione in ordine al merito della controversia.

I Sigg.ri Zappalà Avv. Salvatore e Doria Avv. Maria Rosa, preso atto della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti del 23.03.2015, hanno proposto rituale e tempestivo reclamo dinanzi a questa Corte, con ricorso inoltrato in data 29.04.2015, riproponendo nella sostanza i motivi e le doglianze esposte nel reclamo innanzi al Giudice di prima istanza, chiedendo l'annullamento del provvedimento di svincolo e la trasmissione degli atti alla Procura Federale per il deferimento dei soggetti responsabili delle violazioni di cui in narrativa.

Alla seduta del 21.5.2015, assente la parte reclamante, era presente il legale della società Catania Calcio S.p.A. che ha esposto la propria tesi difensiva, insistendo per la reiezione del ricorso introduttivo.

La controversia è stata quindi ritenuta in decisione.

Questa Corte ritiene che non vi siano i presupposti per modificare la decisione assunta dalla Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale, ritenendola corretta.

Infatti, non v'è dubbio che il nuovo tesseramento da parte del giovane calciatore per altra società sportiva, la U.S.D. La Meridiana di Catania, intervenuto in data 30.12.2014, è stato reso possibile proprio in virtù dello scioglimento del precedente vincolo contrattuale ex art. 107 N.O.I.F..

I reclamanti, con il nuovo tesseramento, hanno implicitamente e per fatti concludenti prestato acquiescenza allo svincolo ex art. 107 N.O.I.F. ed hanno reso possibile, con questo loro comportamento, l'instaurazione del nuovo rapporto contrattuale con la nuova società sportiva.

L'adeguamento dei ricorrenti al provvedimento di svincolo preclude al giudicante l'esame del merito della controversia perché il nuovo tesseramento, nel caso che ci riguarda, è atto incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione consentita dalle norme federali.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dai Sigg. Zappalà Salvatore e Doria Maria Rosa e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO SIG. FIORINI GIANLUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI GIORNI 30 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN VIGORE FINO AL 31.7.2014 E DI CUI ALL'ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. ATTUALMENTE VIGENTE, IN RELAZIONE ALL'ART. 19 COMMI 2 E 3 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI ED ALL'ART. 93 COMMA 1 N.O.I.F. (NOTA N. 8117/45 PF14-15 SP/GB DEL 27.3.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare -Com. Uff. n. 54/TFN del 5.5.2015)

Il sig. Gianluca Fiorini, ha interposto reclamo avverso il provvedimento emesso dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare (Com. Uff. n. 54/TFN), che gli aveva inflitto l'inibizione dei giorni 30 per non essersi assicurato che il suo nome fosse indicato nel contratto stipulato fra il calciatore Gyomber e la società Calcio Catania.

Deduceva a sostegno delle proprie ragioni, d'aver “fatto tutto il necessario ed umanamente possibile” per accertarsi che il suo nome fosse indicato nel contratto fra la società ed il calciatore, ma gli sarebbe stato addirittura impedito di recarsi a Catania per la presentazione del calciatore medesimo, che non avrebbe neanche conosciuto di persona, mentre sarebbe rimasto altresì infruttuoso il tentativo di ottenere una copia del contratto della Lega Nazionale Professionisti Serie A.

Ritiene la Corte di non poter e dover esaminare il merito del proposto reclamo, perché lo stesso, in palese violazione del disposto di cui all'art. 33 comma 8 C.G.S., non è stato preceduto dal versamento della prescritta tassa, che è obbligatorio anche a fronte del semplice preavviso di reclamo.

L'omesso versamento della tassa reclamo fa venir meno un indefettibile presupposto, che rende il reclamo inammissibile.

Per questi motivi la C.F.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Sig. Fiorini Gianluca e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 24 giugno 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio